

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103



NUMERO 4\2020

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.? di R. LOSENGO
- La questione dei condoni edilizi nelle aree naturali protette di A. RALLO
- I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione di G. MONFERINI
- Brevi note a margine di Cass. Sez. III, n. 9736/2020 di A. L. VERGINE
- Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali? di C. RUGA RIVA
- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali al vaglio della Corte costituzionale: limiti e ragionevolezza della deroga del principio della retroattività della lex mitior di D. FRANZIN



**KILLING ME SOFTLY. QUALE È IL BENE GIURIDICO TUTELATO NEL REATO
DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI?**

**KILLING ME SOFTLY. WHAT IS THE LEGAL ASSET PROTECTED IN THE CRIME
OF MISTREATMENT OF ANIMALS?**

Nota a [Cass. pen., Sez. III, 9 set 2020, n. 29816, Pres. Aceto, Est. Gai, Ric. Matigne ed altro](#)

di Carlo RUGA RIVA

Abstract. L'Autore esamina una sentenza della Suprema Corte, la quale conferma la condanna per maltrattamento aggravato dall'evento-morte a carico di tre bracconieri. In particolare si rimprovera ai cacciatori di avere lasciato agonizzare un capriolo sul cassone del proprio furgone, dopo averlo ferito, senza dargli il colpo di grazia, così sottoponendolo a sevizie e sofferenze inutili. L'Autore prende spunto dalla sentenza per criticare la tesi, richiamata incidentalmente dalla pronuncia, secondo la quale il reato di maltrattamento di animali tutelerebbe il sentimento (umano) per gli animali.

Abstract. The author deals with a sentence of the Corte di Cassazione, which confirms the conviction of three poachers for the crime of mistreatment of animals, aggravated by the death. In particular, hunters are reproached for having let a roe deer agonize, after having wounded it, without giving it the final blow, thus subjecting it to unnecessary torture and suffering. The Author takes a cue from the sentence to criticize the thesis, incidentally referred to by the ruling, according to which the crime of mistreatment of animals would protect the (human) feeling for animals.

Parole chiave: maltrattamento di animali.

Key words: mistreatment of animals.



MASSIMA: *Anche l'uccisione di un animale deve avvenire senza infliggere ulteriori sofferenze non necessarie; nel concetto di "senza necessità" rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Sussiste pertanto il reato di maltrattamenti di animali qualora all'animale sia stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze, avendolo rinchiuso, ancora in vita, all'interno del cassone del veicolo che lo trasportava sottoponendolo a sevizie insopportabili.*

SOMMARIO: 1. Il fatto – 2. La qualificazione giuridica – 3. Spunti per una diversa qualificazione giuridica – 4. L'agonia come maltrattamento? – 5. Sul bene giuridico tutelato: ragione e sentimento – 6. Conclusioni.

1. Il fatto

Alcuni cacciatori vengono fermati per un controllo; sul cassone del loro furgone vengono trovati tre caprioli; due morti e uno agonizzante e scalciante, che muore di lì a poco.

Si accerta che gli animali erano stati abbattuti in precedenza con colpi di arma da fuoco, in periodo di divieto venatorio.

2. La qualificazione giuridica



I giudici di merito condannano i bracconieri per la contravvenzione di esercizio venatorio non consentito (art. 30, co. 1 lett. h della l. n. 157/1992) in concorso con il delitto di morte come conseguenza di maltrattamenti (per il capriolo trovato agonizzante: art. 544-ter co. 3 c.p.).

Il maltrattamento viene individuato nelle sofferenze non impedito con un colpo di grazia, atto misericordioso che avrebbe appunto fatto cessare inutili sofferenze.

Non è chiaro, dal tenore delle motivazioni, se l'uccisione "sul colpo" degli altri due caprioli sia stata valutata come irrilevante ai sensi dell'art. 30, co. 1 lett. h) l. 157/1992 (che non esige la morte dell'animale) o, ma non risulta¹, se sia stata oggetto di altre vicende processuali con contestazione per il diverso reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).

La Cassazione conferma la condanna per maltrattamenti aggravati dalla morte dell'animale, e dichiara estinta per prescrizione la contravvenzione di esercizio venatorio abusivo; in ossequio a formule tratlative², ribadisce poi che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di maltrattamenti è il "sentimento" per gli animali.

Quest'ultima opinione, come vedremo a breve, non pare però in linea con le motivazioni, dalle quali traspare, anche con interessanti riferimenti a normative diverse dalla venatoria, l'autentico bene giuridico protetto, individuabile, ci sembra, nel benessere psico-fisico dell'animale (o, detto altrimenti nel *suo* interesse a non subire sofferenze non necessitate).

La sentenza in commento offre lo spunto per una sintetica rivisitazione delle diverse tesi sull'interesse protetto, e segnala un (apparente?) paradosso: è lecito uccidere, ma non infliggere sofferenze.

3. Spunti per una diversa qualificazione giuridica

¹ Anche nella sentenza della Corte di Appello penale di Torino, sez. II, 13.12.2018, n. 8193, inedita, non risulta alcun cenno a eventuali stralci per il delitto di uccisione di animali in riferimento agli altri due caprioli.

² Vedi ad es. Cass. sez. III, 15.11.2018, n. 16755, in *DeJure*: sentimento per gli animali; Cass. sez. V, 4.02.2020, n. 8449, in *DeJure*, "pietas" per gli animali.



L'inquadramento del fatto nello schema del delitto aggravato dall'evento-morte come conseguenza di maltrattamento non pare del tutto convincente: esso, come noto³, presuppone che la morte dell'animale non sia voluta, nemmeno a titolo di dolo eventuale, ma causata per colpa⁴: ebbene è verosimile che i bracconieri volessero fin da subito la morte del capriolo, visto che lo cacciarono durante la stessa battuta di caccia in cui uccisero gli altri due e che caricarono tutte le prede sullo stesso cassone, fuori dal calendario venatorio.

Se la volontà dei bracconieri era di uccidere le prede, le modalità (repentine o più lente) del decorso causale che le portò alla morte dovrebbe costituire al più una forma – mutuando categorie pensate sull'umano vittima – di *aberratio causae*⁵, che non esclude il dolo dell'evento morte.

Pensiamo (antropocentricamente) per analogia: se il padre violento Tizio, dopo averli vessati per anni, spara ai figli Caia e Sempronio con l'intenzione di ucciderli, e Caia muore sul colpo mentre Sempronio agonizza qualche ora prima di spirare, a nessuno verrebbe in mente – credo – di contestare a Tizio, nel secondo caso, il delitto di maltrattamenti aggravato dalla morte (art. 572 ult., co. c.p.), anziché l'omicidio doloso.

Breve: ai bracconieri si sarebbe dovuto più correttamente contestare il delitto di uccisione di animali (art. 544-bis), avendo essi agito fin da subito con l'intenzione di uccidere.

A questo punto la questione sarebbe stata diversa: uccisione per crudeltà o senza necessità?

A nostro avviso l'uccisione non sarebbe stata giustificata: essendo intervenuta fuori del periodo consentito per la caccia non poteva qualificarsi come necessaria (cioè socialmente accettata e giuridicamente lecita in quanto conforme ai tempi e alle modalità previste dalla legge, essendo al contrario espressamente vietata sotto minaccia di pena).

4. L'agonia come maltrattamento?

³ V. ad es. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Milano, III ed., 2016, 296 e 298.

⁴ Da ultimo v. Cass. sez. V, 4.2.2020, n. 8449, in *DeJure*.

⁵ In generale sulla irrilevanza, ai fini della esclusione del dolo, dell'errore sul rapporto casuale (c.d. *aberratio causae*), quanto meno in caso di divergenza non essenziale cfr. M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, art. I-84, Milano, III ed., 2004, sub art. 47, p. 494.



La sentenza in commento, diversamente dalla tesi sopra sostenuta, ma ovviamente essendo costretta nei limiti del *devolutum* a ragionare sul delitto di maltrattamento aggravato dall'evento-morte oggetto di imputazione, vi riconduce la condotta dei bracconieri che caricarono sul cassone di un furgone il capriolo ferito, lasciandolo agonizzare senza infliggergli il “colpo di grazia”; nella ricostruzione dei giudici di legittimità il disvalore della condotta pare incentrato sul momento omissivo⁶: ciò che si rimprovera è infatti non tanto di avere ferito, quanto di non avere sparato meglio e subito, ovvero di non avere ucciso rapidamente e in modo indolore.

Siffatto inquadramento è problematico sotto diversi profili.

In primo luogo perché presuppone che la condotta contestata sia riconducibile al concetto di “sevizie”⁷, solitamente collegato all'inflizione volontaria e con modalità crudeli – e attive - di torture e tormenti dolorosi per l'animale⁸.

In secondo luogo, e più in generale, perché presupporrebbe in capo ai cacciatori (e ai bracconieri) un obbligo giuridico di impedire sofferenze gratuite; obbligo che però la Corte non rinviene nella legislazione venatoria, ma in altre normative a tutela degli animali estranee al caso di specie⁹.

6 Ciò in linea con quanto traspare dal capo di imputazione e dalla sentenza di appello, cit., p. 7, ove l'enfasi è posta sul mancato colpo di grazia.

7 Sul quale v. GATTA, in GATTA-DOLCINI (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, IV ed., sub art. 544-ter, 2647;

8 Salvo porre l'accento sulle “lesioni”, che secondo giurisprudenza consolidata posso essere causate anche per omissione; in questo senso Cass.n. 46291/2003 ha ritenuto che per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma è sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, ecc.) attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni.

Si noti però che le esemplificazioni riguardano proprietari di animali, investiti di obblighi di custodia e di cura.

9 La pronuncia in commenta, riprendendo testualmente Cass., sez. III, 24.10.2007, Borgia, CED 248456, cita varie normative (in parte non più vigenti e non sempre con precisa indicazione degli articoli), dalle quali si desumerebbe il principio del divieto di inflizione di sofferenze non giustificate agli animali: “... L. 12 giugno 1931, n. 924, (modificata dalla L. 1° maggio 1941, n. 615) in tema di vivisezione, nel testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, nella L. 12 giugno 1913, n. 611, (con le modifiche apportate dalla L.10 febbraio 1927, n. 292) avente ad oggetto provvedimenti per la protezione degli animali, nel R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, che detta alcune disposizioni sulle modalità di macellazione degli animali e che all'art. 9 prevede che per la macellazione degli animali si devono adottare procedimenti atti a produrre la morte nel modo più rapido possibile”, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che vieta gli spettacoli o trattenimenti pubblici che importino strazio o sevizie di animali e nel relativo regolamento (del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 130) che, in riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 70 (TU P.S.), indica una serie di trattenimenti vietati”. Tra queste non compare l'attuale legge venatoria (l n. 157/1992).



L'uccisione pietosa, in ogni caso, ove necessitata ex art. 544-bis (grave malattia incurabile, dolori insopportabili), sarebbe praticabile solo da veterinari con determinate cautele, non certo da disinvolti bracconieri alla maniera di Clint Eastwood¹⁰.

In ogni caso non può invocare lo stato di necessità colui che ha dato causa al pericolo di morte dell'animale (sparandogli per diletto in periodo non consentito), perché è la stessa logica della scriminante dello stato di necessità ad escluderlo: non versa in stato di necessità (di uccidere per evitare ulteriori sofferenze) colui che ha volontariamente causato (sparando illegittimamente) la situazione pericolosa per la vita dell'animale. D'altra parte non si tratterebbe di applicare analogicamente e in *malam partem* all'art. 544-ter c.p. il requisito del "pericolo da lui non volontariamente causato" previsto dall'art. 54 c.p., perché si tratta semplicemente di un requisito implicito nella *ratio* della disposizione, tra l'altro valorizzabile attraverso la formula "senza necessità", contenuta, nell'art. 544-ter c.p., che può intendersi riferita anche all'art. 54 c.p.

La questione della natura (commissiva/omissiva) della condotta che ha "sorretto" l'agonia non va però sopravvalutata.

Alle tesi sopra riportate si potrebbe infatti ribattere che una parte delle condotte contestate sono apprezzabili come attive (il guidare un automezzo con conseguente "sballottamento" dell'animale ferito, verosimilmente tale da causare lesioni e/o tormenti interpretabili come sevizie "attive").

Insomma, il fatto descritto può leggersi come commissivo (se si pone mente alla causa dell'agonia), oppure come omissivo (se si guarda alla mancata interruzione del prolungarsi dello strazio).

Nel complesso, l'inquadramento dell'agonia come condotta di maltrattamento (sevizie) può dunque condividersi, a patto che si individuino condotte attive idonee a integrarlo.

Se mai nel caso di specie, come già ricordato, ciò che è discutibile è la mancata contestazione del delitto di uccisione dolosa di animali, anziché di maltrattamento, avuto riguardo all'originaria intenzione di uccidere tutti e tre i caprioli: se i bracconieri spararono per uccidere, poco importa (ai fini penali) se la morte del capriolo non fu immediata ma intervenne dopo agonia più o meno lunga.

Sul piano sanzionatorio le conseguenze sono rilevanti: l'art. 544-bis c.p. è punito con pena detentiva; l'art. 544-ter c.p. con pena alternativa.

¹⁰ Sull'eutanasia animale si veda SCARPINO, *La legge vieta l'uccisione di animali, salvo che in specifici casi*, www.animal-law.it, 20.01.2020, anche per rinvii a leggi nazionali e regionali.



Differenza non solo teorica ma dai risvolti pratici: basti pensare che nel caso di specie la Suprema Corte ha annullato con rinvio proprio in ordine alla determinazione della pena, che la Corte di Appello ha inflitto in forma detentiva, senza dare adeguato conto delle motivazioni della scelta (di non applicare la sola multa), ritenuta evidentemente l'opzione per così dire "base", in assenza di specifiche ragioni di gravità che giustificino la reclusione.

5. Sul bene giuridico tutelato: ragione e sentimento

La pronuncia in commento, seppure in via incidentale, nell'ambito di un discorso volto a giustificare il concorso di reati tra esercizio venatorio illegittimo e maltrattamento di animali aggravato, argomentato anche a partire dalla diversità dei beni giuridici, individua il bene protetto nel sentimento (umano) per gli animali.

La tesi, che pure vanta consolidata giurisprudenza¹¹ e l'avallo di una parte della dottrina¹², non appare convincente, e offre lo spunto per un tentativo di confutazione.

In sintesi¹³:

a) l'art. 544-ter (al pari degli altri delitti contro gli animali) non esige – diversamente che in disposizioni previgenti – che il fatto sia avvenuto pubblicamente¹⁴, o comunque sia venuto a conoscenza di terzi, sicché l'ipotetico sentimento per gli animali potrebbe non venire minimamente in rilievo;

11 Cfr. sub nota 2.

12 V. ad es., tra i molti, D'ALESSANDRO, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale, Nota introduttiva al Titolo IV-bis*, V ed., Padova, 2008, 1455; GATTA, in GATTA-DOLCINI (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, IV ed., sub art. 544-bis, 2628 ss.; BASINI, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale*, PtS VI, 191; MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, *Dir.e giur. Agr.* 2004, 742; contra RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Milano, III ed., 2016, 306 ss.; DONINI, *Danno e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti*, *Riv. it dir. proc. pen.* 2008, 1777 s., nota 80; FASANI, *L'animale come bene giuridico*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 717 ss.; per una sintesi delle due diverse impostazioni GIACOMETTI, *Tutela degli animali*, in PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, I, Torino, 2019, 182 s; BACCO, *Tra sentimenti e eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, 2018, 76 ss. Per una tesi intermedia, che individua il bene protetto nella relazione tra uomo e animale, bene giuridico "relazionale e interspecifico", v. MAZZUCATO, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in CASTIGNONE-LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da RODOTÀ- ZATTI, Milano, 212, 716 ss. e, adesivamente, BACCO, *Aragoste esposte sul prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, *Diritto penale contemporaneo*, 5.11.2015. Per una condivisibile critica alla tesi intermedia v.FASANI, *L'animale come bene giuridico*, cit., 739 ss. In generale, sulla tutela penale degli animali v. MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, Cedam, 2012; MUTTINI-PAVICH, *La tutela penale degli animali*, Milano, 2015.

13 Per più ampie considerazioni si vedano RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 306 ss.; FASANI, *L'animale come bene giuridico*, cit., 713 ss.

14 Si pensi ad es. all'art. 685, del codice sabaudo del 1859, il quale, al n. 7, puniva soltanto coloro che "in luoghi pubblici" incrudelissero contro animali domestici, configurando una contravvenzione che trovava collocazione tra quelle riguardanti l'ordine pubblico. Per ulteriori riferimenti storici v. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, cit., 716.



b) il sentimento, pur richiamato nella rubrica del titolo IX-bis, non compare in alcun modo nel testo delle singole fattispecie; al contrario, nel delitto in esame compaiono termini come “lesioni” (art. 544-ter co. 1), “morte” (co. 3), “danno alla salute”(co. 2), “sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le «sue» [dell'animale] caratteristiche ecologiche”, esplicitamente riferiti a beni dell'animale (vita, integrità fisica, salute) in quanto tale, in quanto essere senziente;

c) la struttura del delitto (reato doloso a forma libera e di evento) ricorda il delitto di lesione di uomini, qui sostituiti, come soggetti passivi, dagli animali;

d) la cornice edittale (pena detentiva alternativa a quella pecuniaria; il discorso vale *a fortiori* per l'uccisione di animali, punita con sola pena detentiva) è più robusta di quella prevista per delitti che offendono il sentimento, pure oggetto di riforme coeve alla introduzione della l. n. 189/2004 (si vedano i reati di vilipendio e in materia di sentimento religioso)¹⁵;

d) la disposizione in commento – a differenza di altre disposizioni¹⁶ – non distingue tra tipologia di animali protetti (domestici, mammiferi, “di compagnia”, vertebrati ecc.), e dunque li tutela tutti, compresi quelli che pure ripugnano a tanti o pochi (topi, insetti, rettili ecc.). Non sembra dunque praticabile il riferimento a un non meglio concretizzato (e assai sfuggente) “sentimento” degli umani nei confronti degli animali.

La tesi opposta che individua il bene giuridico tutelato nelle varie fattispecie contenute nel titolo IX- bis del c.p. poggia, nella riflessione di uno dei suoi più autorevoli sostenitori che assumiamo come paradigmatica¹⁷, su quattro argomenti principali:

1) L'individuazione del bene giuridico tutelato prescinde dall'affermazione o dalla negazione di diritti in capo agli animali. L'osservazione è condivisibile, ma non offre un argomento a favore della tesi sostenuta: il diritto penale infatti può tutelare tanto interessi (in ipotesi dell'animale, a

15 Cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Milano, III ed., 2016, 307.

16 Si veda ad es. l'art. 727 c.p. (“animali *domestici* o che abbiano acquisito abitudine della cattività”); l'art. 4 l. 201/2010 che incrimina il traffico di “*animali da compagnia*”; l'art. 2 della l. n. 189/2004, il quale vieta l'utilizzo a fini commerciali di pelle o pellicce di cani, gatti e foche; l'art. 189 co. 9-bis del codice della strada, così come modificato dalla l. n. 120/2010, che punisce come illecito amministrativo l'omesso soccorso ad *animali d'affezione, da reddito o protetti*. Per riferimenti alla disciplina penale portoghese che distingue tra tipologie di animali v. RUGA RIVA, *A tutela penal dos animais no ordenamento juridico italiano: dos cae que amam os seres humanos as lagostas que odeiam ficar no frigorifico*, in *Anatomia do crime. Revista de Ciencias juridico-criminais*, 2016, n. 4, 133 ss. Per ulteriori riferimenti comparatistici v. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, cit., 731, nota 82.

17 GATTA, in GATTA-DOLCINI (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, IV ed., sub art. 544-bis, 2628 ss.;



prescindere dall'eventuale riconoscimento di suoi diritti) quanto, seppure in modo più problematico¹⁸, sentimenti umani;

2) La prospettiva di tutela antropocentrica risulterebbe dall'emergere, nella disciplina, di formule quali "per crudeltà o senza necessità", o da determinate soglie di offesa ("comportamenti o fatiche o lavori insopportabili"); più in generale l'art. 19-ter disp. att. c.p., escludendo l'applicazione delle fattispecie penali del titolo IX-bis ecc. ai casi disciplinati dalle leggi speciali, dimostrerebbe l'arretramento della tutela animale rispetto agli interessi umani.

L'argomento non persuade. La clausola evocante lo stato di necessità indica semplicemente un bilanciamento, che certo va a determinate condizioni a favore dell'uomo, ma che presuppone appunto il suo prevalere su di un interesse che è dell'animale; del resto l'art. 54 c.p. consente l'uccisione di uomini da parte di uomini, senza che nessuno consideri coinvolto nel bilanciamento il sentimento di pietà per l'uomo sacrificato (il mitico naufrago). Nessuno dubita che l'ambiente sia bene giuridico direttamente tutelato dagli artt. 452 ss. c.p., anche se diverse fattispecie delittuose subordinano la punibilità dei relativi fatti alla loro realizzazione *illegittima o abusiva*, ovvero non autorizzata dall'uomo.

Analogamente, l'art. 19-ter disp. att. c.p. fa salve corpose esigenze sociali, culturali ed economiche (la macellazione, gli zoo, la sperimentazione farmacologica, l'esercizio venatorio ecc.), ma appunto le considera prevalenti su beni come l'integrità psico-fisica e la salute degli animali.

Ancora, il riferimento ai "comportamenti o fatiche o lavori insopportabili", a ben vedere, è un dato a favore della tesi contraria; questi devono essere insopportabili per le *caratteristiche etologiche dell'animale*, e non per il buon cuore di eventuali spettatori umani;

3) La tesi del sentimento per gli animali è poi sostenuta sulla base del criterio formale della rubrica del titolo IX-bis. Si tratta di un criterio debole, essendo contraddetto come visto dal contenuto sostanziale delle singole fattispecie penali, poste a protezione di interessi animali. In generale, la rubrica dei titoli non è criterio vincolante né dotato di particolare attitudine ermeneutica: si pensi ai previgenti delitti di violenza carnale e atti di libidine violenta, che pure inquadrati nel titolo del c.p. relativo alla moralità pubblica, nessuno dubitava essere posti a protezione della dignità e integrità psicofisica della vittima¹⁹.

18 Sulla problematica legittimità delle incriminazioni dei sentimenti v. per tutti BACCO, *Tra sentimenti e eguale rispetto*, cit., *passim*, il quale comunque sottolinea (p. 79) talune peculiarità della tutela del sentimento per gli animali rispetto ad es. alla tutela del sentimento del pudore o del sentimento religioso.

19 Su tale ultimo esempio v. PULITANÒ, *Introduzione alla Parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010, 52.



Insomma, dal contenuto delle singole fattispecie penali ricomprese nel titolo IX-bis del c.p., e a dispetto della sua rubrica, mi pare possa sostenersi che il bene giuridico tutelato nel delitto di maltrattamento è l'integrità psicofisica degli animali, così come nel delitto di uccisione è la vita dell'animale.

Il ricorso a formule tratte di segno diverso esprime più a un omaggio alla tradizione interpretativa che una rinnovata riflessione sull'attuale assetto di tutela degli animali.

Se poi il richiamo al "sentimento" servisse ad evitare incriminazioni di massa per l'uccisione di zanzare, formiche, scarafaggi e meduse, i suoi sostenitori potrebbero rinunciare senza patemi: l'uccisione di tali animali, nelle situazioni realmente "a rischio penale", rientrerebbe sì nel "tipo" penale, ma sarebbe giustificata dalla necessità di evitare danni o fastidi agli uomini: così l'uccisione di scarafaggi, topi o formiche dimoranti nelle abitazioni, delle zanzare ronzanti intorno a corpi umani, delle meduse sguazzanti in luoghi dove ci si bagna.

Al contrario, l'uccisione di vipere fuori dai sentieri, o di topolini di campagna nel loro habitat, o l'incendio di formiche operose lontano da insediamenti umani, o il taglio della coda di lucertole, per rimembrare sciagurati giochi giovanili, rientrano perfettamente nelle ipotesi di uccisione e maltrattamento di animali.

4) Infine, la tesi del sentimento *di pietas* per gli animali sarebbe preferibile per gli effetti pratici più ragionevoli che essa produrrebbe, evitando assurde incriminazioni per uccisioni o lesioni di animali (ad es. scarafaggi) i quali appunto ripugnano alla gran parte degli uomini.

Quest'ultima tesi incappa secondo il nostro sommo parere in una inversione metodologica: l'individuazione del bene giuridico dovrebbe risultare dal combinarsi dei requisiti del "tipo" penale, e non viceversa²⁰, né dipendere dai suoi risvolti pratici.

Ad ogni buon conto risultati irragionevoli (come l'incriminazione di chi uccide zanzare o scarafaggi), come sopra sostenuto, consegue pianamente alla corretta applicazione della clausola "per crudeltà o senza necessità", da intendersi latamente (e, certo, antropocentricamente) come necessità di evitare fastidi, disagi, problemi igienici ecc., pur tenendo ferma l'idea della integrità e benessere dell'animale come bene giuridico.

²⁰ PULITANÒ, *Introduzione alla Parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010, 51.



6. Conclusioni

La Cassazione ha dato una risposta ragionevole al caso sottoposto.

La contestazione più corretta e aderente ai fatti di causa, che non sembra essere stata inserita nel capo di imputazione, avrebbe però potuto e dovuto essere di uccisione di animali senza necessità, non rilevando come visto né *l'aberratio causae* né la sua realizzazione nell'ambito dell'esercizio venatorio, vietato in quel periodo.

Ben oltre il caso tutto sommato limite della morte da agonia dell'animale abbattuto, l'art. 544-bis c.p. si candida a sanzionare tutte le uccisioni realizzate sì nell'ambito dell'esercizio venatorio, ma fuori dei tempi e modi previsti dalla legge venatoria: si tratta infatti di uccisioni non necessitate e poste fuori dallo scudo dell'art.19-ter disp. att. c.p.

Il caso in commento, per come deciso, segnala ancora una volta un apparente paradosso: è punita l'inflizione non necessitata di dolore, ma non, in sé, la causazione della morte dell'animale.

Si possono uccidere caprioli e aragoste, ma non si possono far soffrire lasciandoli agonizzanti sul cassone di un furgone, nel frigorifero²¹ o sul bancone di un mercato del pesce adagiati sul ghiaccio²².

La soluzione può apparire ipocrita – e forse lo è –, ma allo stato attuale della sensibilità culturale maggioritaria appare ragionevole.

Si è inclini in linea di massima a riconoscere agli animali il diritto a non subire sofferenze “gratuite”, ma non si è disposti, perlopiù, a rinunciare a cibarsene, o a vestirsene, o a usarli come cavie per la sperimentazione scientifica.

Tutto ciò, si ribadisce, non perché l'ordinamento penale non tuteli l'integrità psicofisica degli animali in sé considerati (bene tutelato risultante dal combinarsi dei requisiti del “tipo”), ma

²¹ Trib. Firenze, 14.4.2014, *Diritto penale contemporaneo*, 18.12.2014, con nota di GIACOMETTI, *Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali': aragoste vive nel frigorifero di un ristorante*; si tratta di sentenza di condanna per detenzione di animali incompatibile con le loro caratteristiche (art. 727, co. 2 c.p.)

²² Trib. Torino, 15.7.2015, *Diritto penale contemporaneo*, 5.11.2015 con nota di BACCO, *Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, che opta per l'inquadramento del fatto come maltrattamento (art. 544-ter c.p.), cui applica l'art. 131-bis c.p.



semplicemente perché tale interesse subisce, ad un altro livello (quello del giudizio di anti giuridicità) compressioni rilevanti a vantaggio di interessi umani reputati a date condizioni prevalenti.

Detto diversamente: gli interessi dell'animale (vita, integrità psico-fisica, salute) sono i veri oggetti di tutela penale.

La *pietas* umana e i sentimenti (quali? di chi? come accertabili?) non entrano affatto nel fuoco della tutela penale.